

Newsalert

Regolamentazione delle attività finanziarie

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

Con il Provvedimento pubblicato il 28 marzo 2019 recante Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive ("Istruzioni"), l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") della Banca d'Italia ha dato attuazione al comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ("decreto antiriciclaggio").

I destinatari delle Istruzioni sono, *inter alia*, banche, IMEL, istituti di pagamento, le relative succursali nonché le banche, gli IMEL e gli istituti di pagamento tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

La UIF ha stabilito che i destinatari delle Istruzioni sono tenuti ad inviare alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Nelle Istruzioni è precisato che le operazioni oggetto di comunicazione fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell'operatività dei clienti effettuate dai destinatari, anche con l'ausilio di procedure di selezione automatica.

In ogni caso, la comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio quando l'operazione stessa:

- a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta; ovvero
- b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



CHIOMENTI

È peraltro precisato che l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione.

Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive e le modalità di aggregazione delle operazioni sono indicati nell'allegato alle Istruzioni.

I destinatari che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa.

I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano alla UIF un'apposita attestazione in tal senso. Le modalità di invio della comunicazione negativa e dell'attestazione sono indicate nelle istruzioni operative.

L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 potranno essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (i.e. 15 settembre 2019).

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti